



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
PROVINCIA DI LUCCA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg. Data 29/03/2017	Oggetto : TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE DELLE RATE
--	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Al punto n. 4) all'Ordine del Giorno della presente seduta di prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Angelini Francesco	X	
Angelini Luciano	X	
Bechelli Andrea	X	
Bertolini Angelo	X	
Bertoncini Bruno	X	
Bertucci Claudio		X
Fiori Annarita	X	
Vergamini Simonetta	X	
Turriani Mario	X	
Baiocchi Nicola	X	
Lombardi Alessandra		X
Totale	9	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Bellucci.

Il Sindaco, constatato che i presenti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato .

Oggetto: TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE DELLE RATE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo n° 267/2000;

Con voti favorevoli 7 su n° 9 Consiglieri presenti di cui n° 7 votanti e n° 2 astenuti (Turriani Mario, Baiocchi Nicola) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 7 su n° 9 Consiglieri presenti di cui n° 7 votanti e n° 2 astenuti (Turriani Mario, Baiocchi Nicola) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

Richiamato l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce, a far data dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014 e disciplina, tra l'altro, la tassa sui rifiuti TARI;

Premesso che:

- il Comune di Pieve Fosciana con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 28/07/2014, ha approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) e sue componenti: tassa sui rifiuti (TARI), tributo per i servizi indivisibili (TASI), imposta municipale propria (IMU);
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale dell'ente;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il piano finanziario per la quantificazione del costo di gestione del servizio di igiene urbana ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017.

Richiamata altresì la deliberazione del consiglio comunale n. 6 in data 29/4/2016, con la quale è stato modificato il regolamento IUC

Accertato che la tariffa TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base degli stessi criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, già utilizzati per determinare le misure tariffarie della TARES e che tali criteri, come di seguito riassunti, consentono di calcolare le tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, secondo la tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione.

Dato atto che:

- al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2017, secondo il metodo normalizzato appena citato, deve ovviamente farsi riferimento ai dati esposti nell'apposito piano finanziario per l'anno 2017, formato ai sensi dall'art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, già approvato con integrazioni da parte del consiglio comunale;
- la tariffa di riferimento, a regime, deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$ST_n = (CG + CC)n_{-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

ST_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

- le tariffe determinate per l'anno 2017 secondo il metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999 sono indicate nel prospetto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, dove sono riportati:

a. i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e variabili, nonché tra costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata in base ai criteri indicati all'interno del medesimo prospetto:

- i costi fissi sono stati suddivisi in base alle superfici già a ruolo;
- i costi variabili in base alla quantità stimata di rifiuto prodotto.

La scelta di tali criteri è motivata dalla volontà di attribuire i costi fissi del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuto prodotto, sulla base dell'unico dato oggettivo a disposizione capace di fornire una misura dell'incidenza sul servizio e quindi anche un criterio di distribuzione del carico fiscale proporzionale alla capacità contributiva dell'utente, non influenzato dalla valutazione della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti. Seguendo la stessa linea interpretativa si è invece preferito attribuire il carico dei costi variabili, determinato pressoché esclusivamente dalla quantità di rifiuti prodotti, sulla base della capacità di ciascuna tipologia di utenza di produrre rifiuto, determinata presuntivamente sulla base di coefficienti medi forniti dal D.P.R. 158/99;

b. i coefficienti adottati per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti K_a e K_b per le utenze domestiche e dei coefficienti K_c e K_d per le utenze non domestiche);

c. i costi unitari fissi e variabili (Q_{uf} e Q_{uv}) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti K_a e K_b (utenze domestiche) e K_c e K_d (utenze non domestiche). Riguardo ai coefficienti previsti dal d.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno applicare tali coefficienti operando le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione riscontrata nel comune, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata.

d. le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi del servizio, ai coefficienti di riparto e ai costi unitari fissi e variabili.

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Visto l'articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Legge di stabilità 2017" pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, proroga rinviata al 31 marzo 2017 dal decreto legge 30/12/2016 n. 244 cosiddetto "milleproroghe", (pubblicato in G_U-n- 304 del 30/12/2016);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. A) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

- Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013 , n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Preso atto che, l'art. 6 (Scadenze di versamento) del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 28/07/2014, stabilisce che i versamenti relativi alla TARI, in termini ordinari, sono effettuati in 3 rate con scadenza rispettivamente aprile - luglio - novembre dell'anno di riferimento;

Ritenuto di stabilire per l'esercizio 2017 , al fine di agevolare i contribuenti alla corresponsione del tributo, di effettuare il pagamento della TARI in n. 3 rate con scadenza 31 MAGGIO 2017 - 31 LUGLIO 2017- 29 SETTEMBRE 2017, fermo restando la possibilità, come previsto dal regolamento soprarichiamato, di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 1° rata;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. LE PREMESSE, che qui vengono integralmente richiamate ed approvate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) a valere per l'anno 2017, come individuate secondo il metodo normalizzato di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, quali risultano dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale lett. A)
3. DI DARE ATTO che, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario già approvato con deliberazione del consiglio comunale nella seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile.
4. DI STABILIRE che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
5. DI STABILIRE, altresì, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento per la disciplina della IUC e per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2016:
 - 1° rata 31 MAGGIO 2017
 - 2° rata 31 LUGLIO 2017
 - 3° rata 29 SETTEMBRE 2017
6. DI DARE ATTO, a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo dei medesimi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
7. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla data della sua esecutività, e, comunque, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017.
8. DI DARE ATTO che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dei servizi finanziari, rag. Terni Anna Rosa, e che alla stessa sono stati attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e

informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento.

9. DI PRENDERE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria, al Capo dello Stato, entro 120 giorni.



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
Provincia di Lucca

OGGETTO: *Tariffe TARI (Tasse Rifiuti) per l'anno 2017 - Approvazione Tariffe e definizione delle rate.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

23 MAR. 2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rag. Anna Rosa Terni

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.200 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione

23 MAR. 2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rag. Anna Rosa Terni

Comune di PIEVE FOSCIANA

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari n	Superficie totale abitazioni m ²	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m ²	Coefficiente attribuzione parte fissa Ka Centro	Coefficiente attribuzione parte variabile Kb 90,154332	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	253	33.523,50	20,9%	132,5	0,82	1,00	1.245,878	165,08	90,15	90,15	255,24
Famiglie di 2 componenti	529	70.411,90	43,6%	133,1	0,92	1,40	1.397,814	186,05	126,22	63,11	312,27
Famiglie di 3 componenti	188	32.823,00	15,5%	174,6	1,03	1,80	1.564,944	273,22	162,28	54,09	435,50
Famiglie di 4 componenti	169	29.782,00	13,9%	176,2	1,10	2,20	1.671,300	294,52	198,34	49,58	492,86
Famiglie di 5 componenti	42	7.709,00	3,5%	183,5	1,17	2,90	1.777,655	326,28	261,45	52,29	587,73
Famiglie di 6 o più componenti	32	4.045,00	2,6%	126,4	1,21	3,40	1.838,430	232,39	306,52	51,09	538,91
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	1.213	178.294,40	100%	147,0		Media	1.582,670		Media	60,05	

Comune di PIEVE FOSCIANA

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria		Superficie totale categoria		Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	n	m ²	Coef	Centro	Coef	Centro	Euro/m ²				
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	176,00	max	0,66	max	5,62	0,524143	1,601695	2,125	2,125	
2 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	197,00	max	0,85	max	7,20	0,675032	2,051993	2,727	2,727	
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,62	max	5,31	0,492377	1,513345	2,005	2,005	
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,49	max	4,16	0,389136	1,185596	1,574	1,574	
5 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,49	max	12,65	1,183292	3,605238	4,788	4,788	
6 Alberghi senza ristorante	23	4.551,00	max	0,85	max	7,23	0,675032	2,060543	2,735	2,735	
7 Case di cura e riposo	1	605,00	max	0,96	max	8,20	0,762390	2,336992	3,099	3,099	
8 Uffici, agenzie, studi professionali	26	2.758,00	max	1,09	max	9,25	0,865630	2,636241	3,501	3,501	
9 Banche ed istituti di credito	2	228,00	max	0,53	max	4,52	0,420903	1,288196	1,709	1,709	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	48	15.829,00	max	1,10	max	9,38	0,873571	2,673291	3,546	3,546	
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	160,00	max	1,20	max	10,19	0,952987	2,904140	3,857	3,857	
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2	459,00	max	1,00	max	8,54	0,794156	2,433892	3,228	3,228	
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8	1.643,00	max	1,19	max	10,10	0,945045	2,878490	3,823	3,823	
14 Attività industriali con capannoni di produzione	12	5.701,00	max	0,88	max	7,50	0,698857	2,137493	2,836	2,836	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	70	10.398,50	max	1,00	max	8,52	0,794156	2,428192	3,222	3,222	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2	633,00	min	5,01	min	42,56	3,978720	12,129558	16,1082	16,1082	
17 Bar, caffè, pasticceria	12	1.152,00	min	3,83	min	32,52	3,041616	9,268168	12,3097	12,3097	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11	2.347,00	max	2,66	max	22,57	2,112454	6,432428	8,5448	8,5448	
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	6	1.923,00	max	2,39	max	20,35	1,898032	5,799730	7,6977	7,6977	
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3	188,00	min	6,58	min	55,94	5,225545	15,942845	21,1683	21,1683	
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,58	max	13,42	1,254766	3,824687	5,0794	5,0794	
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	
31 -	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	
Totale	236	48.948,50									

APP A

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO
F.to Francesco Angelini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Bellucci

Prot. n° 1571

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve Fosciana all'indirizzo <http://www.comune.pievehosciana.lu.it> dal 06/04/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Fanani

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Fanani

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Fanani